

COMITATO DI PRESIDENZA

Roma 5 febbraio 2015

***AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
DI INTERESSE DEL SETTORE***

Sommario

LEGISLAZIONE OPERE PUBBLICHE	4
<i>Anac: Seconde Linee guida in materia di prevenzione anticorruzione e antimafia</i>	<i>4</i>
<i>Anac: Determinazione n. 1 del 2015 in materia di soccorso istruttorio</i>	<i>4</i>
<i>D.L. n. 192 del 2014 - decreto "Milleproroghe"</i>	<i>4</i>
<i>D.p.c.m. n. 153 del 2014 –istruzioni per l'accesso alla Banca dati unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno.....</i>	<i>5</i>
<i>Provvedimento AGCM del 4 dicembre 2014 – modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità.....</i>	<i>6</i>
LEGISLAZIONE MERCATO PRIVATO	7
<i>Consumo del suolo.....</i>	<i>7</i>
<i>Agenda per la semplificazione 2015 – 2017 e Modulistica.....</i>	<i>7</i>
<i>Legge di Stabilità per il 2015.....</i>	<i>8</i>
<i>Decreto "milleproroghe" 2015.....</i>	<i>10</i>
<i>Fondi per la morosità incolpevole.....</i>	<i>11</i>
<i>Tutela degli acquirenti di immobili da costruire</i>	<i>11</i>
<i>Ambiente.....</i>	<i>11</i>
RELAZIONI INDUSTRIALI	13
<i>CCNL.....</i>	<i>13</i>
<i>Mercato del lavoro.....</i>	<i>13</i>
<i>JOBS ACT</i>	<i>15</i>
<i>Ministero del lavoro.....</i>	<i>17</i>
<i>INPS.....</i>	<i>19</i>
<i>INAIL.....</i>	<i>20</i>
<i>DURC.....</i>	<i>21</i>
<i>Formazione</i>	<i>22</i>
<i>Prevedi</i>	<i>22</i>
FISCALITÀ EDILIZIA.....	23
<i>"Split Payment" – Azioni dell'ANCE.....</i>	<i>23</i>
<i>Estensione del "reverse charge" – Primi orientamenti ANCE.....</i>	<i>23</i>
<i>"Agevolazione Scellier" (Legge 164/2014): Definizione di "abitazioni invendute"</i>	<i>24</i>
<i>Legge di "Stabilità 2015" – ulteriori misure fiscali.....</i>	<i>25</i>
<i>Eliminazione responsabilità solidale fiscale – I chiarimenti della C.M. 31/E/2014</i>	<i>26</i>
<i>Nuova definizione di "abitazione di lusso" - I chiarimenti della C.M. 31/E/2014</i>	<i>27</i>
<i>Riforma del Catasto – Incontro all'Agenzia delle Entrate</i>	<i>27</i>

SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI	28
<i>Si avvicina la scadenza del termine per l'abilitazione all'utilizzo delle attrezzature</i>	28
<i>Pubblicati nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro</i>	28
LAVORI ALL'ESTERO E RELAZIONI INTERNAZIONALI	30
<i>Missione Ance negli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi e Dubai, 16-19 febbraio 2015)</i>	30
<i>Piano Missioni Internazionali dell'Ance</i>	30
<i>SAVE THE DATE: Missione Ance in Ungheria, Budapest 25-27 marzo 2015</i>	30
RAPPORTI COMUNITARI	32
<i>Strumento PMI Horizon 2020: 2992 nuove proposte ricevute nel Dicembre 2014</i>	32
<i>80 milioni di finanziamenti LIFE allocati per i progetti di efficienza energetica.....</i>	34
<i>Piano d'Azione Verde: come consentire alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità di business</i>	35
<i>Giornata informativa sui nuovi bandi per i Trasporti nell'ambito di Horizon 2020 di prossimo lancio (Brussels, 2 febbraio)</i>	36
<i>Bristol nel Regno Unito diventa Capitale Verde europea 2015 ed avvio di "Green capital Leaf" per città' di media dimensione.....</i>	36
<i>Pubblicazione della "Guida Breve sul finanziamento e le opportunità per l'Energia Sostenibile a livello locale 2014/2020" del Patto dei Sindaci</i>	37

Anac: Seconde Linee guida in materia di prevenzione anticorruzione e antimafia

Sono state pubblicate dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, le "Seconde Linee guida per l'applicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia", previste dall'art. 32, del D.L. 90/2014, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Anac: Determinazione n. 1 del 2015 in materia di soccorso istruttorio

È stata pubblicata dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, la Determinazione n. 1 del 2015 con la quale vengono forniti, in tema di soccorso istruttorio, i criteri interpretativi delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente alle autodichiarazioni sui requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. 38, comma 2-bis del Codice) e sui documenti e le informazioni complementari da produrre a corredo dell'offerta (art. 46, comma 1-ter del medesimo Codice).

Nella Determinazione risultano accolti importanti osservazioni dell'Ance, trasmesse nella fase di consultazione. In particolare, in linea con quanto auspicato da Ance, viene chiarito che, a fronte di irregolarità nelle dichiarazioni rese in gara, la sanzione economica prevista dalla norma cennata dovrà essere pagata solo ove il concorrente intenda avvalersi della possibilità di sanare le irregolarità stesse. In caso contrario, l'unica conseguenza sarà la sola esclusione dalla gara, fatta salva la responsabilità per eventuali false dichiarazioni.

D.L. n. 192 del 2014 - decreto "Milleproroghe"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, il decreto 31 dicembre 2014, n. 192, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative", c.d. "Milleproroghe".

L'articolo 8 del decreto in commento contiene misure in materia di infrastrutture e trasporti.

Di preminente importanza per i lavori pubblici è la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 8, che, intervenendo sull'art. 26-ter del decreto del "Fare", proroga fino al 31 dicembre 2015, l'efficacia della norma transitoria che consente il ricorso all'**anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore**, prima previsto fino al 31 dicembre 2014.

La previsione in questione rappresenta un risultato molto positivo, in linea con quanto fortemente auspicato dall'ANCE.

La pesante restrizione del credito bancario, infatti, ed i ritardi nei pagamenti dei crediti da parte della PA, comportano tuttora una grave crisi di liquidità del settore, che sta penalizzando tutta la filiera.

Con l'occasione, si vuole sottolineare che si tratta di una misura obbligatoria, e quindi dovuta dalle stazioni appaltanti, a prescindere da una espressa previsione negli atti di gara.

L'obbligatorietà dell'anticipazione è stata peraltro confermata anche dall'A.N.AC., come risulta dalle indicazioni contenute nei recenti Bandi-tipo, ai quali le amministrazioni sono tenute a conformarsi.

Poiché quindi, come risulta da un'indagine condotta dall'ANCE, alcune amministrazioni tendono a ritenere l'anticipazione non dovuta o addirittura non vigente, occorrerà che le imprese che intendano usufruirne formulino apposita istanza alle amministrazioni appaltanti.

Il decreto "Milleproroghe" contiene, poi, alcune misure in materia di **attestazione Soa per il contraente generale**.

Viene, infatti, prevista la proroga al 30 giugno 2015 del termine di cui all'articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006), e al 31 dicembre 2015 del termine di cui all'articolo 357, comma 27, del Regolamento (d.p.r. n. 207/2010), relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori.

Al comma 10, inoltre, sono prorogati alcuni termini previsti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale, come si ricorderà, ha previsto la possibilità, per i **concessionari di tratte autostradali nazionali**, di proporre modifiche del rapporto concessorio in essere, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti.

Tali modifiche devono, però, più in generale essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione, anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria.

Pertanto, con il comma 10 dell'articolo 8 del decreto "Milleproroghe" sono prorogati al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2015 i termini relativi, rispettivamente, alla sottoposizione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte dei concessionari, delle proposte di modifiche dei rapporti concessori in essere e alla stipulazione degli atti aggiuntivi o delle apposite convenzioni unitarie.

Il Decreto "Milleproroghe" è attualmente all'esame del Parlamento, per la sua definitiva conversione in Legge.

D.p.c.m. n. 153 del 2014 -istruzioni per l'accesso alla Banca dati unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015, è stato pubblicato il DPCM 30 ottobre 2014, n. 153, concernente *"Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*.

Il provvedimento è entrato in vigore il 22 gennaio u.s..

Provvedimento AGCM del 4 dicembre 2014 – modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, è stato pubblicato il provvedimento 4 dicembre 2014 dell'Autorità Garante della concorrenza de del mercato, concernente "Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" .

Nell'allegare il testo del provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, si ricorda che l'11 dicembre 2014, l'Antitrust ha siglato un protocollo d'intesa con l'A.N.AC, Autorità nazionale anticorruzione, che prevede, fra l'altro, la reciproca collaborazione nell'ambito del procedimento di attribuzione del rating di legalità .

Consumo del suolo

Lo scorso 20 gennaio le Commissioni riunite VIII (ambiente) e XIII (agricoltura) della Camera dei Deputati, competenti ad esaminare i disegni di legge sulla riduzione del consumo del suolo (fra cui il DDL C/2039 del Governo), hanno adottato un nuovo testo che sarà oggetto del successivo dibattito parlamentare e conseguentemente hanno fissato il termine del 10 febbraio prossimo per la presentazione degli emendamenti.

Il nuovo testo però continua a prevedere uno schema di attuazione complesso e avulso dalla pianificazione urbanistica vigente, un blocco pressoché totale degli interventi nel periodo transitorio e soprattutto a non contenere alcuna misura effettivamente incentivante per la riqualificazione urbana.

L'Ance pertanto sta predisponendo una serie di emendamenti sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito della Commissione RET e cioè:

- salvaguardia dei diritti e delle aspettative generate dalle previsioni edificatorie dei piani urbanistici generali ed attuativi, anche non adottati ma oggetto di provvedimenti di indirizzo;
- necessità di coordinare il regime transitorio con la tempistica ordinaria;
- inserire misure in grado di agevolare effettivamente la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;
- rivedere alcune definizioni della legge, soprattutto quella di suolo agricolo.

L'Ance ha proseguito una serie di azioni nelle sedi istituzionali competenti e in particolare lo scorso 21 gennaio una delegazione dell'Ance ha incontrato il Ministro dell'ambiente Galletti per un confronto su questa tematica, manifestando forti riserve sul nuovo testo e la necessità di modifiche.

Poiché il Ministro ha espresso una sostanziale attenzione per le posizioni della categoria, ma nello stesso tempo ha affermato che sarà il dibattito parlamentare ad avere un ruolo essenziale, l'Ance sta focalizzando la propria azione di sensibilizzazione, sia politica sia tecnica, nei confronti dei componenti delle Commissioni parlamentari interessate, con i quali in particolare si terrà a breve un incontro seminariale.

Agenda per la semplificazione 2015 - 2017 e Modulistica

Lo scorso 18 dicembre 2014 è stato siglato in Conferenza Unificata l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli enti locali sull'adozione dei moduli unificati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

L'approvazione della modulistica è arrivata in anticipo rispetto a quanto previsto nell'Agenda per la semplificazione 2015 -2017 che aveva posto come termine gennaio 2015.

Prosegue così l'azione volta ad uniformare su tutto il territorio l'adozione di modelli unici per la presentazione delle diverse istanze da parti di privati e imprese già intrapresa lo scorso 12 giugno 2014 con l'approvazione della modulistica per la SCIA e il Permesso di costruire.

Diversamente da quanto previsto per la Scia e per il permesso di costruire l'Accordo per la CIL e la CILA fissa alle Regioni e ai Comuni il termine di 60 giorni decorrenti dall'adozione in sede di conferenza unificata per procedere al relativo adeguamento. Le Regioni, ove non abbiano già provveduto, adeguano i contenuti informativi della modulistica in relazione alle specifiche normative regionali e di settore utilizzando le sezioni individuate come variabili mentre i Comuni adegueranno la stessa sulla base delle previsioni dell'accordo. Ad oggi ancora non risultano Regioni che abbiano adeguato la modulistica CIL e CILA eccetto l'Emilia Romagna che aveva già con delibera n. 993/2014 approvato dei modelli unificati per la presentazione anche di quest'ultime e di recente la Regione Marche.

Di seguito un quadro riepilogativo delle Regioni che si sono adeguate alla modulistica:

Emilia Romagna Delibera 993/2014: è stata la prima ad allinearsi prevedendo oltre al Permesso di costruire anche la modulistica CIL, CILA nonché anche i modelli per l'inizio e fine lavori. La modulistica è stata adeguata alla normativa regionale. I modelli sono obbligatori dal 5/01/2015;

Basilicata Delibera 1349/2014: ha adottato i modelli nazionali del Permesso di costruire e della SCIA senza alcuna modifica regionale;

Lazio Determinazione G18732/2014 : ha adottato i modelli nazionali del Permesso di costruire e della SCIA senza alcuna modifica regionale;

Toscana Delibera 36/2014: ha adottato i modelli nazionali del Permesso di costruire e della SCIA adeguandoli alla propria normativa regionale;

Sicilia Circolare 5 agosto 2014: ha adottato e diffuso il modello unico SCIA mentre per il Permesso di costruire ha previsto che lo stesso non possa avvenire in via automatica in quanto è necessario che vi sia prima un recepimento della normativa statale sul Permesso di costruire;

Piemonte Delibera della Giunta regionale del 21 ottobre 2014, n. 21-456: ha adeguato i contenuti dei moduli in relazione alle specifiche normative regionali di settore, promuovendo e diffondendo l'uso dei modelli telematici mediante il servizio "MUDE Piemonte";

Marche: ha adottato la modulistica Scia, Permesso di costruire, CIL e CILA.

Si evidenzia che la Puglia aveva già adottato prima dell'Accordo una modulistica unificata (Delibera 334/2013) che probabilmente dovrà rivedere sulla base dei contenuti previsti in quella statale. Anche la Regione Lombardia si era dotata di una modulistica unificata regionale.

Legge di Stabilità per il 2015

Nella legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) in vigore dal 1° gennaio 2015, sono presenti una serie di disposizioni finalizzate ad incentivare la rigenerazione urbana, nonché a promuovere un ulteriore processo di dismissioni degli immobili del Ministero della difesa, la regolarità dell'autotrasporto di merci conto terzi e a definire alcuni aspetti delle bonifiche delle aree inquinate.

- Incentivi per la rigenerazione urbana (art. 1, comma 271)

Il comma 271 interviene, in senso positivo, a fornire un'interpretazione autentica dell'art. 5 commi 9 e 14 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 "Semestre Europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia" con il quale erano state introdotte una prima serie di misure normative per agevolare la rigenerazione urbana che però avevano destato alcune perplessità di natura applicativa.

È opportuno ricordare che l'art. 5 del decreto legge 70/11 al comma 9 prevedeva, per agevolare la riqualificazione di aree degradate anche attraverso la demolizione e ricostruzione, una serie di incentivi quale il riconoscimento di volumetria aggiuntiva, la delocalizzazione dei volumi preesistenti, la modifica della sagoma. Tutto ciò previa specifica legge regionale da approvare entro l'11 settembre 2011. Il comma 14 nel caso in cui la regione (a statuto ordinario) non avesse approvato la predetta legge, prevedeva il riconoscimento di una volumetria premiale aggiuntiva nella misura massima del 20% (edifici residenziali) o della superficie nella misura massima del 10% (altri edifici). Ulteriori condizioni per accedere a tali incentivi erano il rispetto degli standard urbanistici, della normativa antisismica, ecc. (vedi comma 11, periodo 2, art. 5 decreto legge 70/11) e la localizzazione dell'edificio in area diversa dal centro storico o edificabile (vedi comma 10, art. 5 decreto legge 70/11) ovvero la regolarità urbanistica dell'immobile.

Sulla base di queste premesse, il comma 271 della legge di stabilità, stabilisce che tali incentivi, alle condizioni sopra richiamate, prevalgono sul piano regolatore o sul piano attuativo o particolareggiato. Per altro si ritiene che, pur a fronte del richiamo all'art. 5 comma 11, secondo periodo, sia implicita anche l'esclusione per i centri storici, le aree inedificabili ecc. di cui al comma 10 e richiamata dal comma 14. Un ulteriore dubbio interpretativo che si potrebbe porre a fronte della formulazione del comma 271 è quello relativo alla possibilità o meno di applicarlo anche in quelle regioni nelle quali è stata data concreta attuazione all'art. 5 tramite leggi regionali.

- Piano per le periferie (art. 1, comma 431 – 434)

Si tratta di un nuovo Piano indirizzato ai Comuni e finalizzato alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

I tempi di attivazione di questo Piano, al quale sono destinati 200 milioni/€ nel triennio 2015 – 2017 sono abbastanza brevi. Infatti, le proposte predisposte dai Comuni, dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno 2015 secondo le modalità e le procedure che saranno definite con DPCM da adottarsi entro il 30 marzo 2015.

I progetti saranno valutati da un Comitato, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da rappresentanti della stessa Presidenza, del MIT, del MEF, del MIBAC, della Conferenza delle Regioni, del Dipartimento della Presidenza del consiglio per gli affari regionali ecc., dall'Agenzia del demanio e dall'ANCI.

Fermi restando gli ulteriori criteri e modalità definite dal DPCM attuativo, le proposte dovranno essere indirizzate alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia ecc.) e saranno selezionate in base alla cantierabilità degli interventi e al coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati (il cosiddetto effetto moltiplicatore).

- Dismissioni immobili militari (art. 1, comma 374 – 377)

La norma riguarda la dismissione degli immobili, compresi quelli con destinazione abitativa, in uso al Ministero della difesa per un importo di 440 milioni/€ nel triennio 2015 – 2017.

In particolare si prevede che gli alloggi inutilizzati siano posti in vendita ad un prezzo a base d'asta ridotto del 20% secondo procedure specifiche.

Il Ministero della difesa, previa intesa con l'Agenzia del demanio, potrà anche cedere a titolo oneroso "immobili liberi" ai fondi immobiliari o a società a prevalente capitale pubblico.

- Autotrasporto (art. 1, comma 248)

Nell'ambito delle modifiche introdotte alla normativa in materia di autotrasporto per conto terzi, la legge di stabilità, ha stabilito che nei contratti di trasporto, conclusi anche in forma non scritta, l'autonomia negoziale delle parti possa definire prezzi e condizioni che tengano però conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

Inoltre, per eliminare il fenomeno del lavoro nero il committente sarà tenuto a verificare, preliminarmente alla stipulazione del contratto di trasporto o all'affidamento dello stesso il regolare adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi mediante l'acquisizione dell'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali in data non anteriore a tre mesi. Per altro l'art. 83 bis del decreto legge n. 112/08 il comma 4 sexies prevede che la certificazione debba comunque essere fornita dal vettore al committente.

Se il committente non eseguirà tale verifica sarà obbligato in solido per un anno dalla cessazione del contratto di trasporto nei confronti del vettore e dei sub vettori per i trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi limitatamente alle prestazioni ricevute per effetto del citato contratto di trasporto. Le eventuali sanzioni amministrative (es. violazioni codice della strada ecc.) rimangono invece ad esclusivo carico del responsabile della violazione.

La verifica della regolarità contributiva del vettore/subvettore, una volta adottata l'apposita delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale dell'autotrasporto, si effettuerà via internet sul portale dell'Albo.

- Bonifiche dei siti inquinati (articolo 1, comma 551)

La norma modifica il comma 7 dell'art. 34 del D.L. 133/2014, riguardante le procedure in materia di bonifica e di messa in sicurezza di siti contaminati, riproducendo il testo contenuto nella versione del citato decreto legge precedente alle modifiche apportate in sede di conversione in legge.

Al riguardo, si ricorda infatti, che nel corso dell'esame parlamentare del d.l. 133/2014 erano state apportate importanti modifiche al comma 7 dell'art. 33 al fine di:

- circoscriverne l'applicazione ai siti inquinati di proprietà di enti territoriali;
- prevedere, per tali siti, l'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese connesse alla realizzazione di queste opere.

Tali previsioni, però, sin da subito si erano mostrate carenti della necessaria copertura finanziaria e avevano reso necessaria l'approvazione di un ulteriore decreto legge (d.l. 165/2014), i cui contenuti sono stati oggi trasfusi appunto nel comma 551, al fine di consentirne una più rapida approvazione definitiva.

Nel merito dei contenuti della norma in esame si evidenzia come l'obiettivo sia quello di consentire l'effettuazione di interventi di vario genere - interventi/opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture; opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse - nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica.

Decreto "milleproroghe" 2015

Il D.L. n. 192/2014, non ancora convertito, contiene alcune proroghe di termini di interesse per il settore privato:

- Revisione delle macchine agricole/operatrici in circolazione (articolo 8, co. 5)

Con la modifica dell'articolo 111 del Codice della Strada è stato nuovamente prorogato al 1° gennaio 2016 il termine per la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione.

Si ricorda che l'articolo 34, comma 48, del DL n. 179/2012 (cd. Decreto Crescita) modificando e integrando l'articolo 111 del codice della Strada, ha reso obbligatoria anche per il nostro Paese la revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione in base allo stato di vetustà, con precedenza per quelle immatricolate prima dell'1 gennaio 2009.

Ai sensi dell'articolo 114 comma 3 del Codice della strada rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 111 anche le macchine operatrici.

Non sono sottoposte all'obbligo di revisione le macchine agricole ed operatrici prive della targa necessaria per circolare su strada.

La proroga interessa, quindi, a titolo di esempio: macchine per la costruzione o la manutenzione di opere civili o infrastrutture stradali, macchine sgombraneve o spargisabbia, carrelli destinati alla movimentazione di cose.

La norma del DL 192, oltre a posticipare l'obbligatorietà della revisione, sposta al 30 giugno 2015 il termine entro il quale il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di concerto con quello delle Politiche agricole e forestali - dovrà definire il decreto attuativo contenente le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni nonché i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi di idoneità per le macchine agricole ed operatrici in circolazione.

- Conferimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg (articolo 9, co. 1)

L'art. 9, comma 1 del decreto legge proroga fino al 30 giugno 2015 la possibilità di conferire in discarica i rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/kg, quali ad esempio le guaine bituminose per impermeabilizzazioni.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 6 comma 1, lett. p) del D.Lgs. 36/2003, al fine di potenziare il recupero energetico di questi rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione ha disposto il divieto di conferirli in discarica a partire dal 31-12-2010, divieto mai entrato in vigore in quanto oggetto di numerose proroghe negli anni (in precedenza decreto legge 150/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2014).

- Proroga blocco adeguamento Istat per le locazioni passive (articolo 10 co. 7 che modifica art. 3 co. 1 del D.L. n. 95/2012)

E' stato prorogato per tutto l'anno 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili dati locazioni alle pubbliche amministrazioni nonché dall'autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali. La norma, in pratica, modifica il comma 1

dell'articolo 3 del DL n. 95/2012 che aveva disposto inizialmente che il mancato adeguamento Istat valesse solo per il triennio 2012-2014.

Fondi per la morosità incolpevole

Il Ministero delle Infrastrutture con DM 5 dicembre 2014 (emanato di concerto con il ministero dell'Economia) pubblicato sulla GU n. 15 del 20/1/2015 ha ripartito tra le Regioni le ulteriori risorse assegnate a valere sul 2014 per il sostegno degli inquilini che dimostrino lo status di "morosità incolpevole". Si tratta dei 15,73 milioni di euro destinati, dall'articolo comma 1 DL n. 47/2014, ad incrementare per l'anno 2014 il cd. Fondo per la morosità incolpevole istituito dall'articolo 6, co. 5, del DL 102/2013. La ripartizione è stata effettuata in proporzione al numero dei provvedimenti di sfratto per morosità registrato dal Ministero dell'Interno al 31/12/2012.

Tutela degli acquirenti di immobili da costruire

Anche a seguito dei diversi tentativi, promossi dalle associazioni dei consumatori, di emendare il testo del D. Lgs. 122/2005 con l'introduzione di sanzioni pecuniarie, nell'ambito della Commissione Referente RET è emersa la necessità di riaprire il dibattito sulla normativa in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire riflettendo sulle problematiche emerse. L'obiettivo è di voler analizzare, a distanza di dieci anni dalla sua vigenza, l'effettiva operatività e funzionalità della normativa anche alla luce del mutato quadro economico rispetto al quale si rende probabilmente opportuna una riattualizzazione di alcune disposizioni. A tal fine si è costituito e riunito un apposito gruppo di lavoro che ha valutato alcune proposte che potrebbero rappresentare la posizione dell'Ance con le altre controparti. A fronte anche delle dichiarazioni, peraltro piuttosto discutibili, circolate spesso anche sui quotidiani, circa la forte disapplicazione degli obblighi di legge da parte dei costruttori, emerge la necessità di riaffermare la condivisione da parte dell'Ance dei principi posti a tutela degli acquirenti di immobili da costruire con, al tempo stesso, l'opportunità e l'urgenza di definire diversamente alcuni aspetti della normativa che sono tali da comportare una serie di ingenti onerosità.

Peraltro l'esigenza di rivedere i contenuti applicativi della disciplina è molto sentita anche dall'Ania e naturalmente dal Conafi che, unitamente all'Ance, hanno stabilito di avviare un tavolo congiunto per arrivare all'individuazione di soluzioni condivise da sottoporre all'attenzione degli organi politici competenti.

Ambiente

➤ SISTRI

Il 1 febbraio 2015 sono entrate in vigore le sanzioni previste dall'art. 260 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) relative all'omessa iscrizione al SISTRI e al mancato pagamento del contributo annuale.

Tali sanzioni, il cui importo, nel caso di rifiuti pericolosi, può arrivare fino a 93.000 euro, erano state introdotte con il D.Lgs. 205/2010, ma non sono mai entrate in vigore, in quanto oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali è stata disposta dal decreto legge 192/2014 cd. "mille proroghe".

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative all'operatività del sistema SISTRI, il decreto legge 192/2014 ha stabilito che queste entrino in vigore il 1 gennaio 2016 e che fino a tale data continuino ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi tradizionali per la gestione dei rifiuti, quali il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti, nonché il relativo regime sanzionatorio.

Il decreto legge "mille proroghe" è ora all'esame della Camera dei Deputati per la conversione in legge (Atto C/2803), che deve avvenire entro il 1 marzo 2015.

L'Ance ha in più occasioni ribadito le criticità legate all'applicazione del SISTRI all'attività edilizia, a causa della farraginosità delle procedure previste e delle difficoltà pratiche della tenuta di computer, stampanti e personale specializzato nei singoli cantieri.

Ciò in questi anni ha consentito di ridurre fortemente l'ambito di applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, che oggi riguarda esclusivamente i rifiuti pericolosi e nel caso di produttori è prevista anche l'esenzione per le imprese con meno di dieci dipendenti.

➤ Classificazione dei rifiuti

Il decreto legge 91/2014 ha introdotto alcune importanti novità in materia di classificazione dei rifiuti che, salvo proroghe, dovrebbero entrare in vigore il prossimo 18 febbraio. In particolare, è stato modificato l'allegato D alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 stabilendo tra l'altro che:

- la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore che assegna il codice CER;
- se un rifiuto è classificato pericoloso o non pericoloso 'assoluto', sarà pericoloso o non pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione;
- nel caso di rifiuti classificati con codici CER cd. a specchio (ossia quando un rifiuto può essere sia pericoloso sia non pericoloso) per determinare la sua pericolosità occorre svolgere alcune indagini (es. scheda informativa del produttore, campionamento e analisi del rifiuto ecc.).

La norma stabilisce che nel caso in cui non sia possibile conoscere la composizione del rifiuto devono essere presi come riferimento i "composti peggiori" per individuarne le caratteristiche di pericolo.

Tale disposizione desta forti perplessità, in quanto, se interpretata in modo restrittivo, potrebbe comportare per le imprese l'obbligo di effettuare complesse analisi, dai costi elevati, ed inoltre la classificazione deve avvenire prima dell'allontanamento del rifiuto dal luogo di produzione.

La questione è delicata poiché tale disciplina avrebbe una limitata operatività (18 febbraio – 31 maggio) visto che dal 1° giugno 2015 entrano in vigore le nuove disposizioni europee in materia di classificazione dei rifiuti (Regolamento 1357/2014 e Decisione 2014/955/UE) che prevalgono sulle normative nazionali difformi e quindi anche su quelle da ultimo introdotte in Italia.

L'Ance ha promosso sin da subito una forte azione di sensibilizzazione a livello parlamentare e istituzionale, evidenziando da un lato le criticità contenute nelle disposizioni introdotte dal decreto legge 91 e dall'altro la necessità di evitare l'entrata in vigore a distanza di pochi mesi di due diverse discipline normative, con i relativi differenti adempimenti e procedure, che rischierebbero solo di creare nuove ed inutili incertezze in una materia così complessa quale è quella ambientale.

Sono in corso i lavori della Commissione paritetica indicata nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese edili 1° luglio 2014 sull'anzianità professionale edile al fine di predisporre l'apposito regolamento del costituendo Fondo nazionale (FNAPE).

Sono state già oggetto di specifiche indicazioni delle Commissioni e di conseguenti accordi nazionali le materie della trasferta regionale e degli Enti bilaterali, con riferimento ai piani industriali delle Casse Edili, per la redazione dei quali sono state predisposte apposite "linee guida".

Mercato del lavoro

Approvazione definitiva Legge di Stabilità 2015 – Novità in materia di lavoro

E' stata approvata in via definitiva la Legge di Stabilità 2015, sulla quale si segnalano, per quanto di interesse, alcune disposizioni introdotte in materia di lavoro.

Art. 1, co. 18) – Durc, cessione crediti certificati

Con riferimento alla cessione dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica, di cui all'art. 37, comma 7 bis, della D.L. n. 66/2014, è stato previsto che la regolarità contributiva del cedente (impresa) è *definitivamente accertata* mediante il Durc, in corso di validità, allegato all'atto della cessione o comunque allegato dalla pubblica amministrazione.

Per l'effettivo pagamento dei crediti certificati, oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debtrici acquisiscono il Durc esclusivamente nei confronti del cessionario (banca).

Tale previsione, nel garantire l'irrelevanza di eventuali successive irregolarità contributive dell'impresa cedente ai fini dell'ottenimento da parte delle banche cessionarie dei pagamenti da parte della p.a., rende certamente più agevole il ricorso all'istituto della cessione stessa.

Art. 1, co. da 26 a 34) - T.F.R. in busta paga

Con riferimento alla regolamentazione del "Tfr in busta paga", si riportano di seguito i principali aspetti della nuova normativa:

- ha carattere sperimentale;
- riguarda i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018;
- si applica ai lavoratori privati (tranne domestici e agricoli) che hanno un rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi;
la richiesta del lavoratore:
 - è facoltativa e riguarda esclusivamente il Tfr maturando;
 - se esercitata, diviene irrevocabile fino al 30 giugno 2018;
- la liquidazione;
- è sottoposta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

Le disposizioni non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi.

I datori di lavoro che non intendano corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti attivato presso l'INPS e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito da privilegio speciale.

Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui sopra, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato, saranno disciplinati con DPCM, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.

Art. 1, co. 107) – *Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive*

Per far fronte agli oneri relativi alla riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga e all'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito un fondo presso il Ministero del lavoro la cui dotazione è pari a *2.200 milioni di euro annui* per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di *2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017*.

Art. 1, co. 110) – *Rifinanziamento della Cassa integrazione straordinaria per cessazione a 24 mesi*

Per consentire, nel corso dell'anno 2015, il completamento dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della L. n. 147/2013, previsto per le proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 291/2004, è esteso all'anno 2015 *nel limite di 60 milioni di euro*.

Art. 1, co. 114) – *Sgravi contributivi per la piccola mobilità*

Ai datori di lavoro che abbiano assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 4/1998, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 52/1998, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. n. 223/1991, nel limite massimo di *35.550.000 euro*.

Art. 1, co. 118) - *Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato*

A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 è riconosciuto, in favore dei datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, *l'esonero dal versamento contributivo previdenziale*, con esclusione dei premi e dei contributi all'INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi e *nel limite massimo di 8.060 euro all'anno*.

Sono escluse le assunzioni relative ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi altro datore di lavoro.

Tale beneficio non spetta, inoltre, anche per le assunzioni di lavoratori per i quali tale beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'esonero non è, inoltre, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Il beneficio non spetta ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori provenienti da società collegate, anche per interposta persona e che con queste abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti l'entrata in vigore della norma.

Art. 1, co. 121 – Abrogazione L. n. 407/90

Con decorrenza 1° gennaio 2015 verranno soppressi i benefici contributivi legati all'assunzione di lavoratori disoccupati e in Cigs di cui all'art. 8, comma 9 della L. n. 407/90, la quale, come noto, sebbene interessasse una platea limitata di lavoratori, comprendeva sia l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche che i premi e i contributi all'INAIL.

Art. 1, co. 313) - Riduzione fondo per sgravi contributivi

Ridotto di *208 milioni di euro per l'anno 2015* e di *200 milioni di euro per l'anno 2016*, il fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

Art. 1, co. 621 e 623) – Tassazione fondi di previdenza complementare e rendimenti Tfr

Previsto l'aumento dell'aliquota di tassazione sui rendimenti dei fondi di previdenza complementare, dall'attuale 11% al 20%, nonché un incremento della tassazione dei rendimenti finanziari attribuiti al Tfr, che passa dall'11% al 17%.

Art. 1, co. 722)- Riduzione risorse formazione professionale

Ridotte di *20 milioni di euro l'anno 2015* e di *120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016*, le risorse destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

JOBS ACT

Si è tenuto il 28 gennaio scorso l'incontro con il Segretario Generale del Ministero del Lavoro, Dott. Paolo Pennesi, per l'illustrazione dei decreti attuativi del Jobs Act.

Con l'occasione l'Ance ha ribadito al Ministero le istanze fondamentali che il sistema dell'edilizia pone quale condizione per la ripresa del mercato del lavoro: attuare una maggiore flessibilità degli strumenti di accesso e uscita dal mercato del lavoro; meglio delineare lo strumento del licenziamento per fine cantiere; ridurre il costo del lavoro edile nonché di arginare il proliferare dei falsi lavoratori autonomi; trovare strumenti che garantiscano l'applicazione del contratto collettivo di riferimento.

I decreti attuativi del Job Act (per ora due: quello in tema di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e quello in tema di ammortizzatori sociali) rivestono enorme importanza nel disegno di una rimodulazione del mercato del lavoro per affrontare la crisi e creare strumenti idonei nella lotta al sommerso e nell'impulso di una maggiore flessibilità del mercato.

Entro il 20 febbraio dovrebbero essere approvati tutti i decreti attuativi del Jobs Act in materia di forme contrattuali, di ammortizzatori sociali, di semplificazione, di conciliazione dei tempi vita/lavoro, di riforma della Governance delle politiche attive e di costituzione della nuova Agenzia Ispettiva, organo unitario del Ministero del Lavoro, Inps e Inail.

Decreto attuativo in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Con riferimento allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, è stato sottolineato come il medesimo si inserisce sulla scia della previsione contenuta nel testo di legge Stabilità, che prevede per l'appunto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.

Il legislatore ha inteso, con il decreto attuativo, dare previsioni più certe a ciò che accade in caso di licenziamento "ingiustificato" di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, specificando comunque che la nuova disciplina è rivolta esclusivamente ai casi di nuove assunzioni e che inevitabilmente si creerà un doppio binario di applicazione normativa con l'attuale disciplina dettata dalla Legge Fornero.

Novità rilevanti del decreto sono inoltre la predeterminazione in maniera più puntuale dell'ammontare del risarcimento e la fissazione dei limiti minimi dello stesso e la previsione della nuova offerta di conciliazione.

La nuova disciplina soccorre anche alle gravose conseguenze dei tempi di giustizia troppo elevati, che portano spesso a dover commisurare eventuali indennità risarcitorie all'arco temporale che va dal licenziamento a al termine del processo medesimo. Infatti, le nuove norme prevedono oggi per i soggetti ricompresi nel loro ambito di applicazione, un limite risarcitorio predefinito che può oscillare tra le 4 e le 24 mensilità.

Rimane ancora da sciogliere il problema del giudizio di proporzionalità che viene in essere a seguito di una dichiarazione di licenziamento "ingiustificato" per mancanza del fatto materiale posto alla base del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, proprio con riferimento alla rilevanza del fatto stesso.

Novità importante ovviamente è rappresentata dall'aver circoscritto a quest'ultimo i casi di reintegra a seguito della dichiarazione di annullamento del licenziamento.

È stata inoltre confermata la disapplicazione della procedura di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604/1966, così come novellato dalla Legge Fornero, a fronte della quale, comunque, è stata introdotta la nuova formula dell'offerta conciliativa.

Decreto attuativo in materia di ammortizzatori sociali

Per ciò che concerne la bozza di decreto attuativo sugli ammortizzatori sociali, è previsto che dal 1° maggio 2015 debutta la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione. Il decreto attuativo del Jobs Act sui nuovi ammortizzatori sociali, prevede infatti un'indennità mensile per sostenere il reddito di chi abbia perduto involontariamente il lavoro, in sostituzione dell'Aspi.

I destinatari sono i lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

La Naspi è riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Lavoratori stranieri - Flussi d'ingresso per l'anno 2014 – D.P.C.M. 11 dicembre 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300/14 è stato pubblicato il D.P.C.M. 11 dicembre 2014 relativo ai flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2014.

La presentazione delle domande, possibile dal 30 dicembre scorso, potrà effettuarsi fino al 30 agosto 2015, collegandosi alla sezione dedicata del sito del Ministero dell'Interno e utilizzando gli appositi modelli.

Le istanze saranno trattate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

Il provvedimento consente l'ammissione in Italia di 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, secondo le istruzioni fornite con la circolare interministeriale del 22 dicembre scorso.

Nell'ambito della quota complessiva di 17.850 unità, sono ricomprese le 2.000 unità già previste, a titolo di anticipazione, dall'art. 2 del D.P.C.M. 12 marzo 2014 per l'ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015.

Ministero del lavoro

Programma “Garanzia Giovani” – Decreto direttoriale n. 63/2014

Il Ministero del lavoro, con decreto direttoriale n. 63/2014, con modifica del precedente d.d. n. 1709/2014 sulla c.d. “Garanzia Giovani”, ha riconosciuto la possibilità di fruire dell'incentivo per le assunzioni di giovani effettuate dal 1° maggio 2014 al 30 giugno 2017.

In precedenza, la decorrenza dell'incentivo era fissata al 3 ottobre 2014.

Il bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, c.d. NEET, ossia non occupati, né inseriti in un percorso di studio o formazione, registrati al Programma Garanzia Giovani, tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o a termine, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi, anche in somministrazione.

E', inoltre, concesso in caso di lavoro a tempo parziale, con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro, mentre è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

Per i rapporti di lavoro instaurati in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia o Puglia, con il precedente decreto è stato specificato che l'incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.

L'importo dell'incentivo sarà determinato dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione (grado di difficoltà nella ricerca di un'occupazione) del giovane assunto.

La documentazione, aggiornata periodicamente, relativa al monitoraggio dell'iniziativa è consultabile nella sezione dedicata del sito del Ministero del lavoro.

Nel merito, importanti novità sono contemplate in due decreti ministeriali al vaglio della Corte dei Conti, volti a facilitare la fruizione del bonus previsto per le imprese che assumono attraverso tale iniziativa, tra cui l'estensione del beneficio anche ai contratti di apprendistato professionalizzante.

Decreto Interministeriale 28 ottobre 2014 – Contributo alternativo al congedo parentale

Con il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 287/2014) il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha definito le modalità per la fruizione dei voucher alternativi al congedo parentale, previsti dalla Riforma Fornero.

Al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, la lavoratrice dipendente ha facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile, in alternativa, per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Per accedere al contributo è necessario presentare domanda per via telematica, indicando il beneficio prescelto e per quante mensilità si intende usufruirne in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.

Per gli anni 2014 e 2015 le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e il beneficio sarà erogato secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse.

Aiuti alle imprese per attività di formazione continua - Decreto direttoriale n. 96/2014

Il Ministero del lavoro ha emanato il decreto direttoriale n. 96/2014, modificativo del d.d. del 12/11/14 con il quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014 (G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014), in vigore dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020.

Le disposizioni del provvedimento attengono gli aiuti alla formazione concessi dai Fondi Interprofessionali alle imprese aderenti di qualsiasi settore, nei limiti stabiliti dal Regolamento (CE) 651/2014, che considera, a determinate condizioni, gli aiuti alla formazione compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato ed esentati dall'obbligo di notifica di cui al successivo articolo 108, paragrafo 3.

Ammortizzatori in deroga anno 2015

il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alla Cassa Integrazione in deroga, chiarendo, in particolare, alcuni aspetti di carattere procedurale ai fini dell'intervento della Cig in deroga nell'anno 2015.

A tal riguardo, il dicastero ha confermato che, nelle ipotesi eccezionali in cui non si riesca a sottoscrivere prima dell'inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro o delle sospensioni l'accordo in sede istituzionale, propedeutico all'intervento della CIG in deroga, l'azienda potrà, comunque, procedere alle riduzioni d'orario o sospensioni a condizione che sia stata presentata la richiesta di convocazione al Ministero del Lavoro e sia stato sottoscritto l'accordo in sede sindacale.

Tale accordo dovrà essere recepito, successivamente, in sede ministeriale, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.

Proroghe a 24 mesi dei programmi di CIGS per cessazione attività

Il Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, ha confermato che, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge n. 190/14, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, previsto per le proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, è esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro.

Tali risorse consentiranno esclusivamente il completamento, nel corso dell'anno 2015, dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014 e, pertanto, verranno utilizzate per le istanze di CIGS per cessazione dell'attività relative alle proroghe iniziate entro il 31 dicembre 2014. L'esame istruttorio delle richieste di proroga, affidato agli organi del Ministero del Lavoro, seguirà un ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a concorrenza delle risorse finanziarie previste, ossia nei limiti dei suddetti 60 milioni di euro.

Eventuali istanze riferite a programmi di proroghe per cessazione di attività, decorrenti dal 1° gennaio 2015, non verranno prese in esame.

Interpello– Sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività – Dirigenti

Con risposta ad istanza d'interpello il Ministero del Lavoro ha fornito un proprio parere in ordine alla possibilità che l'agevolazione contributiva applicabile alle retribuzioni di produttività, di cui all'art. 2, D.M. 14 febbraio 2014, possa essere fruita anche dai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti.

In relazione all'applicazione dello sconto in oggetto, che fa riferimento alle erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, non sussistono, nel limite del 2,25% valido per il 2014, condizioni in ordine all'entità del reddito del lavoratore ai fini della misura incentivante.

In virtù di tale chiarimento, il dicastero ha confermato che, rispetto alla categoria dei dirigenti, non sono, altresì, riscontrabili disposizioni normative che escludano dall'agevolazione tale categoria di prestatori di lavoro, tanto più se si considera che il dirigente ricopre un ruolo strategico in funzione del miglioramento della produttività e di ogni altro fattore utile alla competitività dell'azienda.

Interpello - Sgravi contributivi per le nuove assunzioni – Incremento occupazionale

Il Ministero del Lavoro ha fornito, inoltre alcuni importanti chiarimenti in ordine al criterio di calcolo delle unità lavorative annue (ULA), ai fini della verifica reale sull'incremento occupazionale delle aziende che concorrono agli sgravi contributivi legati alle assunzioni. In materia, peraltro, è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 aprile 2009, relativa al procedimento n. C 415/07.

Tale sentenza ha stabilito un principio di calcolo per verificare l'incremento occupazionale in contrasto rispetto a quello utilizzato sino ad oggi dall'Inps, fondato su un principio di occupazione "stimata", che imponeva ad un'azienda, per l'appunto, di "stimare" l'occupazione dei 12 mesi futuri sulla base dei dati in suo possesso al momento dell'assunzione agevolata.

Diversamente, secondo il nuovo orientamento comunitario, ai fini della verifica della sussistenza di un aumento dell'occupazione, "si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di ULA dell'anno successivo all'assunzione".

Questo nuovo sistema di calcolo, in altre parole, consentirà alle aziende una verifica reale dell'incremento occupazionale che non sarà fatta al momento dell'assunzione, ma al termine dei 12 mesi effettivi.

INPS

Sospensione note di rettifica – Benefici contributi relativi alla “piccola mobilità”

L'Inps ha confermato la definitiva sospensione delle note di rettifica emesse a seguito del mancato rinnovo dei benefici inerenti la cosiddetta “piccola mobilità”.

Tale provvedimento scaturisce dalla previsione di cui all'art. 1, co. 114 della L. n. 190/14 la quale ha stabilito che, ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti, iscritti nelle liste di mobilità, si applicano gli sgravi contributivi nel limite massimo della dotazione complessiva di 35.550.000 euro.

Con un successivo messaggio dell'Istituto previdenziale verranno fornite le indicazioni operative concernenti le modalità di gestione delle note eventualmente già emesse.

Art. 29, L. n. 341/95 e s.m.i. – Sconto Edile

Per l'anno 2014, il decreto direttoriale, relativo alla riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, di cui all'art. 29, commi 2 e 5 del D.L. n. 244/95, convertito nella L. n. 341/95 e s.m.i., è stato sottoscritto lo scorso 5 dicembre e trasmesso dalla Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del Lavoro alla Corte dei Conti in data 12 dicembre 2014, per la relativa registrazione. A tal riguardo, la Direzione Centrale Entrate Contributive dell'Inps, ha confermato agli uffici Ance che il ritardo della pubblicazione del provvedimento in parola nella sezione pubblicità legale del Ministero del Lavoro non impedirà, relativamente all'anno 2014, il prodursi degli effetti della previsione normativa di cui all'art.1, comma 51 della L. n. 247/07 che, come noto, dispone che l'adozione del decreto, nel caso specifico verificatasi il 5 dicembre 2014, debba avvenire entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento.

INAIL

Bando ISI 2014 - Pubblicato sulla G.U. l'estratto dell'Avviso

Lo scorso 19 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 l'estratto dell'Avviso Pubblico 2014, relativo all'incentivo riconosciuto alle imprese che realizzano interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le risorse economiche messe a disposizione per l'anno 2014 sono pari a 267.427.404 milioni di euro a fondo perduto, ripartiti in budget regionali e verranno assegnati fino ad esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

L'incentivo, anche per tale edizione, è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi del progetto, fino ad un importo massimo pari ad euro 130.000,00.

Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura potranno presentare un solo progetto di investimento (tipologia 1), per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale. Per i progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi (tipologia 2), l'intervento potrà riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.

Per ciò che concerne le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica per l'inserimento guidato della domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

Se le caratteristiche del progetto saranno in linea con quelle richieste dal Bando, sarà possibile, dal 12 maggio 2015, partecipare alla fase successiva, ossia quella relativa alla richiesta del codice identificativo.

Tale codice, attribuito alle imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda, dovrà, infine, essere utilizzato nell'ambito dell'ultima fase del Bando, ossia quella del c.d. "click-day".

Le date e gli orari per l'invio delle domande verranno pubblicati sul portale informatico dell'Istituto a partire dal 3 giugno 2015. Tutte le informazioni utili al riguardo potranno, comunque, essere trovate negli Avvisi regionali con i relativi allegati, già disponibili sul portale informatico dell'Inail.

Autoliquidazione 2014/2015 - Riduzioni contributive

l'Inail ha reso note le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2014/2015 ricordando che, per effettuare il versamento del premio in un'unica soluzione, o la prima rata dello stesso, il termine ultimo è quello del prossimo 16 febbraio.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2014, fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile), per quest'anno scadrà il 2 marzo 2015, in quanto il 28 febbraio cadrà di sabato.

Per ciò che concerne la misura dell'addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, dovrà essere applicata sia al premio di regolazione 2014, sia al premio di rata 2015.

A tal riguardo, sono stati confermati i criteri che consentono di individuare le aziende tenute al pagamento dell'addizionale che, per l'appunto, si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti apposite voci di tariffa.

In merito alla riduzione ai sensi dell'art. 1, comma 128, della Legge n. 147/13, da applicare al premio di regolazione 2014 e al premio di rata 2015 pari, rispettivamente, al 14,17% ed al 15,38%, sono stati stabiliti dei criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.

Per quanto di interesse del settore delle costruzioni, sono state fornite, in particolare, le indicazioni in merito allo sconto per il settore edile di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 244/95 e s.m.i., da applicare alla regolazione del premio 2014, confermato nella misura dell'11,50%.

I datori di lavoro che intendano avvalersi di tale riduzione, al fine di dimostrare che non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione, dovranno presentare alla Sede Inail competente per territorio l'apposito "modello autocertificazione sconto edile", pubblicato sul portale informatico dell'Istituto.

Al riguardo, viene ricordato che, se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro sono tenuti anche a presentare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l'autocertificazione che attesti l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro o il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

DURC

Decreto sul Durc on line

È in via di pubblicazione il decreto sul Durc.

Il Ministero sta attualmente lavorando alla redazione della circolare esplicativa anche con riguardo a talune novità introdotte e riferite: alla regolarità contributiva per le imprese coinvolte da procedure concorsuali; ai soggetti delegati alla richiesta del documento; alla declinazione delle nuove norme con la procedura di partecipazione alle gare pubbliche, con particolare riferimento all'autocertificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006.

Nei prossimi giorni, inoltre, si terrà un ulteriore incontro per stabilire le modalità e i tempi di attuazione delle nuove disposizioni che richiedono comunque un'implementazione, soprattutto al livello informatico.

Formazione

Fondimpresa - Risorse del Conto Formazione

Dal 1° gennaio 2015, a seguito della modifica dell'Accordo istitutivo e del conseguente aggiornamento del Regolamento di Fondimpresa, le imprese aderenti al Fondo avranno la facoltà di destinare al proprio Conto Formazione l'80% della quota dei loro versamenti dello 0,30%, in luogo del 70% attualmente previsto.

In tal modo, le aziende interessate potranno fruire di maggiori risorse per gestire direttamente la formazione dei propri dipendenti.

Le imprese che vorranno esercitare questa opzione, revocabile in ogni momento, potranno farlo tramite il sistema informatico FPF, accedendo con le proprie credenziali e inoltrando domanda tramite il legale rappresentante o soggetto delegato.

Per le imprese che opteranno per accantonare l'80%, la quota dello 0,30% destinata al Conto di Sistema per finanziare gli Avvisi e le spese propedeutiche si ridurrà dal 26% al 16%.

Per le aziende che non effettuano la richiesta in tal senso tutto rimane invariato.

Il Cda del Fondo ha, inoltre, deliberato la proroga al 2015 delle misure anticrisi già adottate per il periodo 2009-2014, pertanto le aziende aderenti sono esonerate dalla quota di cofinanziamento per i piani formativi condivisi presentati a partire dal 2009 fino a tutto il 2015, con riferimento ai lavoratori collocati in cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, in deroga e per l'edilizia, o con contratti di solidarietà, partecipanti ad attività formative finanziate dal "Conto Formazione", nell'ambito di interventi di riqualificazione professionale, sulla base di intese sottoscritte dalle parti sociali.

Sportelli BLEN.it - Circolare Formedil n. 35/2014

Stante la finalità della messa a regime della Borsa lavoro sull'intero territorio nazionale e le agevolazioni per le imprese connesse all'assunzione con contratto a termine previste dal ccnl, il Formedil, con la circolare n. 35/14, ha chiarito che, per favorire l'immediata apertura di sportelli Borsa lavoro presso le Scuole edili e gli Enti unificati, sarà possibile richiedere l'attivazione dello sportello territoriale inviando all'indirizzo formedil@blen.it semplice copia della delibera del Cda e relativa lettera di richiesta a firma della Presidenza dell'Ente.

Prevedi

Lo scorso 13 gennaio è stato sottoscritto un accordo sulle modalità attuative del contributo contrattuale Prevedi di 8 euro stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2015, in sede di rinnovo del ccnl 1° luglio 2014.

Nell'accordo viene specificato che l'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.

"Split Payment" – Azioni dell'ANCE

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore lo "split payment", ossia il nuovo meccanismo che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse (previsto nella legge 109/2014 – legge di Stabilità 2015).

In particolare, l'art.1, co.629, lett.b, della legge 190/2014 introduce il nuovo art.17-ter al D.P.R. 633/1972, che prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA., l'IVA dovrà essere da queste versata direttamente all'Erario, secondo modalità e tempi stabiliti con un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi.

A tal riguardo, sul sito internet del MEF è stato diramato il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (unitamente alla Relazione illustrativa), che prevede il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall'applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment") e le modalità operative per il versamento dell'IVA a carico delle Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni o servizi.

Tuttavia, con riferimento alle imprese, il provvedimento si limita a stabilire la priorità nel rimborso del credito IVA derivante dall'applicazione del sistema di "scissione dei pagamenti", senza fissare un termine entro il quale garantirne comunque l'erogazione a favore delle imprese, né, tantomeno, prevederne strumenti di recupero immediato.

In merito, l'ANCE ha già evidenziato come tale previsione non sia assolutamente sufficiente per risolvere i gravi effetti che il meccanismo genera sugli operatori economici, chiamati, ancora una volta, a sopperire alle carenze dei controlli pubblici, vedendosi colpiti da norme che, seppur condivisibili nel loro intento di contrasto all'evasione, rischiano di compromettere definitivamente la sopravvivenza delle imprese regolari.

Per questo, l'ANCE continua a reiterare le proprie azioni presso tutte le competenti sedi per rappresentare, con ogni strumento possibile, l'estrema gravosità del meccanismo e le sue ripercussioni sull'equilibrio economico-finanziario delle imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici.

Permane, inoltre, il confronto con l'Amministrazione finanziaria per la soluzione delle criticità operative che lo "split payment" sta già sollevando e, a tal fine, si rinnova l'invito a far pervenire presso gli uffici dell'ANCE (via mail, all'indirizzo fiscalitaedilizia@ance.it) segnalazioni su questioni specifiche, così da delineare nel dettaglio un quadro complessivo delle difficoltà già emerse in sede di prima applicazione del meccanismo.

A tal riguardo, l'ANCE, oltre alle suddette azioni, sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle imprese associate, volta, altresì, ad attirare l'attenzione delle competenti Istituzioni sugli effetti negativi dello "split payment" per l'intero settore edile.

Estensione del "reverse charge" – Primi orientamenti ANCE

Dal 1° gennaio 2015, estensione del meccanismo dell'inversione contabile, ai fini IVA, a fattispecie diverse dai subappalti edili, ivi comprese le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, rese nei confronti di soggetti IVA.

Questa una delle recenti misure fiscali previste dalla legge di Stabilità 2015 (art.1, co.629, lett.a, legge 190/2014) che, con l'introduzione della nuova lett. a-ter), all'art.17, co.6, del D.P.R. 633/1972, estende il "*reverse charge*", già utilizzato nel subappalto edile, anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relativi ad edifici (rese in appalto e in subappalto).

In sostanza, con tale modifica, oltre all'ipotesi già a regime dal 2007, che assoggetta al meccanismo di inversione contabile le prestazioni di servizi o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nei confronti di imprese edili, viene prevista l'applicazione di tale meccanismo per determinate attività, indipendentemente:

- dalla qualifica soggettiva del prestatore e del committente (fermo restando che deve trattarsi di due soggetti IVA, il prestatore può essere anche un soggetto diverso da impresa edile);
- dall'esistenza di un contratto di subappalto.

In via generale, si ritiene che la disposizione interessi i servizi relativi ai soli edifici e non, più in generale, a tutti i beni immobili, come invece indicato nell'art.199, par.1, lett.a, della Direttiva UE 2006/112/CE, ai sensi del quale è stata adottata la norma in commento.

Si ritiene, inoltre, che l'estensione del meccanismo del *reverse charge* riguardi solo marginalmente le imprese di costruzione, che generalmente operano con contratti più complessi (es. costruzione complessiva, o ristrutturazione, di edifici o opere) e non con specifici contratti di completamento dell'intervento, o di mera installazione di impianti. Al contrario, la norma produce effetti diretti sulle imprese artigiane, che operano con specifici contratti, ad esempio, di intonacatura o tinteggiatura.

Sull'operatività del meccanismo, l'ANCE ha avviato un confronto con l'Amministrazione finanziaria per la soluzione delle criticità che, via via, stanno emergendo.

A tal fine, si invitano tutte le Associazioni aderenti a far pervenire presso gli uffici dell'ANCE (via mail, all'indirizzo ***fiscalitaedilizia@ance.it***) segnalazioni su questioni specifiche, così da delineare nel dettaglio un quadro complessivo delle difficoltà emerse in sede di prima applicazione del meccanismo.

"Agevolazione Scellier" (Legge 164/2014): Definizione di "abitazioni invendute"

L'art.21 del D.L. 133/2014 (cd. "decreto Sblocca-Italia", convertito con modificazioni nella legge 164/2014), ha introdotto un'agevolazione fiscale a favore dei contribuenti, persone fisiche, che acquistano, nel quadriennio 2014-2017, case in classe energetica elevata per destinarle alla locazione a canoni inferiori a quelli di mercato.

In particolare, il beneficio si applica per le abitazioni in classe energetica A o B, di nuova costruzione od oggetto di interventi incisivi di recupero.

Per quanto riguarda quelle di nuova costruzione, nel corso della conversione in legge del citato decreto, è stato circoscritto l'ambito applicativo del beneficio alle sole abitazioni già costruite e rimaste invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione (12 novembre 2014).

La scelta di limitare l'operatività del beneficio all'acquisto di abitazioni già ultimate compromette l'effetto propulsivo dell'incentivo, assicurato dalla formulazione originaria dell'art.21 del decreto legge, che invece ne ammetteva l'applicazione anche all'acquisto di abitazioni da ultimare, o costruire, nel corso del quadriennio agevolato.

Conseguentemente, al fine di assicurare l'operatività dell'incentivo quantomeno per gli interventi per i quali è stato già rilasciato idoneo titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA o DIA), con risvolti positivi anche sui livelli occupazionali del settore, è **necessario chiarire**, o nel decreto attuativo previsto dalla stessa norma di legge, o mediante una specifica circolare ministeriale, che, nel concetto di ***“unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*** (cioè invendute alla data del 12 novembre 2014), sono comprese anche le unità abitative per le quali sia stato già rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali è stato dato concretamente avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione e cioè la sottoscrizione della convenzione tra Comune e soggetto attuatore (adempimento necessario, ad esempio, per gli interventi di edilizia convenzionata).

Tra l'altro, proprio in tal senso, nel corso della discussione parlamentare del provvedimento (1651 A/S), è stato approvato dal Senato, come raccomandazione, un Ordine del Giorno (G/165/149/13 e 8) che impegna il Governo, nelle more di una modifica normativa che estenda nuovamente l'operatività dell'incentivo a tutte le costruzioni da ultimare entro il 2017, a precisare che, per “abitazioni invendute” s'intendono, non solo quelle già ultimate, ma anche quelle per le quali è stato rilasciato il provvedimento abilitativo dei lavori alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Un'interpretazione in tal senso non dovrebbe essere ostacolata da profili di copertura finanziaria dell'ambito applicativo della norma, tenuto conto che la disposizione originaria del decreto legge già aveva considerato l'impatto sulle Entrate dello Stato derivante dall'introduzione del beneficio fiscale con riferimento a tutti i fabbricati realizzati e ceduti entro il 31 dicembre 2017.

In sintesi, tale chiarimento potrebbe essere previsto in alternativa:

- nel decreto ministeriale, mediante l'introduzione della seguente disposizione:
«per “unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 2014, n.164, s'intendono le unità immobiliari che, alla suddetta data, siano ultimate, nonché quelle per le quali sia stato già rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato ovvero sia stata sottoscritta tra il Comune e il soggetto attuatore la convenzione o altro atto assimilabile, necessario ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio comunque denominato.»;
- in una specifico Circolare ministeriale, che precisi che, nel concetto di “abitazioni invendute alla data del 12 novembre 2014”, rientrano:
 - ✓ le abitazioni già ultimate a tale data,
 - ✓ le unità abitative per le quali, alla suddetta data, sia stato già rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato,
 - ✓ le unità abitative, per le quali, sempre alla medesima data, sia stata sottoscritta tra il Comune e il soggetto attuatore la convenzione o altro atto assimilabile, necessario ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio comunque denominato.

Legge di “Stabilità 2015” – ulteriori misure fiscali

Oltre all'introduzione del meccanismo del cd. “**split payment**” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA, per quel che riguarda le ulteriori misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni, la legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) contiene:

- la **proroga** delle **agevolazioni** per il **recupero edilizio** delle abitazioni e l'**acquisto di mobili** (**detrazione IRPEF del 50%**), la **riqualificazione energetica** (**detrazione IRPEF/IRES del 65%**) e la **sicurezza antisismica degli edifici** (**detrazione IRPEF del 65%**).

Relativamente alla **detrazione del 50%** per la **ristrutturazione** delle abitazioni, si segnala, come fortemente auspicato dall'ANCE, l'**allungamento** da sei a **diciotto mesi** del **termine** dei lavori, per l'acquisto delle abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati;

- il **mantenimento**, anche per il **2015**, della **disciplina** relativa alle **aliquote** della **TASI**, vigente nel 2014 (aliquota massima del 2,5 per mille, con possibilità di ulteriore maggiorazione, pari allo 0,8 per mille, a condizione che vengano finanziate detrazioni d'imposta per l'abitazione principale);
- l'**estensione** del "**reverse charge**" anche alle **prestazioni** di servizi di **pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento** degli **edifici** (rese in appalto e in subappalto);
- l'**eliminazione** del **costo del lavoro** dalla **base imponibile IRAP**;
- la **riapertura** dei **termini** per la **rivalutazione** delle **aree edificabili** possedute da privati, con il contestuale raddoppio della misura dell'imposta sostitutiva, che passa dal 4% all'8%;
- la possibilità di **compensare**, per tutto il **2015**, i **debiti tributari** con i **crediti** vantati nei confronti della **pubblica amministrazione**;
- la **messa a regime** del "**bonus 80 euro**" per i lavoratori dipendenti;
- l'**anticipazione** del **TFR** in busta paga;
- il possibile **aumento** dell'**IVA** dal **2016** e la **revisione** della "**clausola di salvaguardia**";
- la **revisione** del **regime sanzionatorio** in caso di **ravvedimento operoso**, con l'estensione del termine ultimo per l'utilizzo di tale istituto, ovverosia fino al termine di decadenza per l'accertamento, anche in caso di accessi, verifiche o, in ogni caso, prima della notifica dello stesso;
- il **rifinanziamento** (40 milioni nel 2015) delle **zone franche urbane**, ossia del regime fiscale agevolato (esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dall'IMU) per le imprese operanti nei comuni italiani specificamente individuati da apposite delibere del CIPE;
- l'attribuzione di un **credito d'imposta** agli **enti di previdenza obbligatoria e complementare**, a condizione che parte del predetto risultato netto sia impiegato in attività di carattere finanziario a medio lungo termine, da individuare con successivo decreto ministeriale.

Eliminazione responsabilità solidale fiscale – I chiarimenti della C.M. 31/E/2014

Con la Circolare n.31/E del 30 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate conferma l'abrogazione della responsabilità solidale fiscale a partire dal 13 dicembre 2014 e l'eliminazione, con efficacia retroattiva, della sanzione amministrativa in capo ai committenti, anche per le violazioni commesse prima di tale data.

Come noto, il D.Lgs. "*Semplificazioni fiscali*" ha eliminato l'**intera disciplina relativa alla responsabilità solidale** dell'appaltatore per le **ritenute fiscali** dovute dal subappaltatore nei confronti dei propri lavoratori impiegati nell'appalto, con efficacia a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Provvedimento.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate nella C.M. 31/E/2014 ha precisato che:

- la **soppressione** della **responsabilità solidale fiscale** opera dal **13 dicembre 2014**, e **non ha efficacia retroattiva**.
In sostanza, l'eliminazione dell'intera disciplina si rende applicabile ai pagamenti effettuati dal 13 dicembre 2014, a prescindere dalla data di stipula del contratto d'appalto;
- l'**eliminazione** della **sanzione amministrativa** (da 5.000 euro a 200.000 euro) in capo al **committente** ha **efficacia retroattiva**, ossia **opera** anche nelle ipotesi di **violazioni** da

questi **commesse prima del 13 dicembre 2014**, a condizione che, alla medesima data, non sia già intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione della sanzione.

Nuova definizione di “abitazione di lusso” - I chiarimenti della C.M. 31/E/2014

Per le cessioni effettuate dal 13 dicembre 2014, per “*abitazione di lusso*” ai fini IVA si intende l'unità immobiliare censita nelle categorie catastali A/1 – *abitazioni di tipo signorile*, A/8 – *abitazioni in ville* ed A/9 – *castelli e palazzi di pregio*, come già previsto anche ai fini della disciplina dell'imposta di registro e dell'IMU (cfr. art.33 del D.Lgs. “*Semplificazioni fiscali*”).

Lo conferma l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30 dicembre 2014, n.31/E, che chiarisce, altresì, che la **nuova definizione** di “*abitazione di lusso*” in base al criterio catastale **produce effetti per quel che riguarda**:

- l'**applicazione** dell'IVA con l'aliquota ridotta del **4%** in caso di acquisto di abitazioni come “*prima casa*”;
- la **costruzione** della “*prima casa*”, agevolata con l'**aliquota IVA** ridotta del **4%**, in base al n.39 della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 - cd. “*Decreto IVA*”;
- la **cessione, o costruzione**, di **abitazioni non di lusso diverse dalla “prima casa”**, alla quale si applica l'aliquota IVA ridotta del 10% (ai sensi del n.127-undecies della Tab. A, parte III, allegata al “*Decreto IVA*”).
- la **costruzione**, ovvero la **cessione di fabbricati** non di lusso, o loro porzioni, cd. “*Tupini*”, effettuate da imprese costruttrici, a cui pure si applicano, rispettivamente, l'aliquota IVA del 4%, ovvero del 10%.

In sostanza, **per tutte le operazioni sopra citate**, effettuate a decorrere dal 13 dicembre 2014 si applica l'IVA con l'aliquota del **4%**, ovvero del **10%**, a condizione che l'**abitazione**, o i **fabbricati “Tupini”** siano **classificati** nelle **categorie catastali “non di lusso” diverse da A/1, A/8 ed A/9**.

Pertanto, le aliquote IVA ridotte si applicano, ora, per le abitazioni classificate nelle categorie **A/2 – abitazioni di tipo civile**; **A/3 – abitazioni di tipo economico**; **A/4 – abitazioni di tipo popolare**; **A/5 – abitazioni di tipo ultra popolare**; **A/6 – abitazioni di tipo rurale**; **A/7 – abitazioni in villini**; **A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi**.

Diversamente, dal 13 dicembre 2014, per la costruzione/cessione di abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9 (cd. “*abitazioni di lusso*”), l'IVA si applica con l'aliquota ordinaria del 22%.

Riforma del Catasto - Incontro all'Agenzia delle Entrate

Lo scorso 23 gennaio l'ANCE è stata ricevuta all'Agenzia delle Entrate insieme alle altre 13 Associazioni aderenti al “*Coordinamento interassociativo nazionale*” per la riforma del Catasto.

Nel corso dell'incontro, sono state presentate le linee guida per l'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, e sono stati anticipati i contenuti del Decreto Legislativo che definirà le funzioni statistiche che consentiranno di attribuire i nuovi valori immobiliari.

Il Provvedimento verrà esaminato nel Consiglio dei Ministri del prossimo 20 febbraio, prima di iniziare l'esame parlamentare.

A tal riguardo, si ricorda che si terrà a Roma, presumibilmente, il 4 marzo 2015 un incontro formativo rivolto ai coordinatori e componenti dei “Gruppi interassociativi provinciali” volto, tra l'altro, ad approfondire i contenuti del citato Provvedimento.

Si avvicina la scadenza del termine per l'abilitazione all'utilizzo delle attrezzature

Il 12 marzo 2015 scade il termine entro cui i lavoratori incaricati, alla data del 12 marzo 2013, dell'uso delle attrezzature individuate nell'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, devono effettuare i corsi di formazione ai fini del conseguimento della specifica abilitazione.

Le attrezzature di lavoro che richiedono l'abilitazione sono:

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- Gru a torre;
- Gru mobile;
- Gru per autocarro;
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- Carrelli semoventi a braccio telescopico;
- Carrelli industriali semoventi;
- Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi;
- Trattori agricoli o forestali;
- Macchine movimento terra:
- Escavatori idraulici;
- Escavatori a fune;
- Pale caricatori frontali;
- Terne;
- Autoribaltabile a cingoli;
- Pompa per calcestruzzo.

La stessa scadenza del 12 marzo prossimo vale anche per l'effettuazione dell'aggiornamento, ed eventualmente anche della verifica finale di apprendimento, ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, secondo le modalità descritte in dettaglio di seguito.

Sono riconosciuti i corsi già effettuati alla data del 12 marzo 2013 che, per ciascun tipo di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

- a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall'accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
- b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dall'accordo, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro il 12 marzo 2015;
- c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento, a condizione che entro il 12 marzo 2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e la verifica finale dell'apprendimento.

Pubblicati nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro

Sono state pubblicate, sul sito del Ministero del lavoro, le risposte della Commissione per gli interpelli ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro.

Nell'interpello n. 26/2014, il quesito posto alla Commissione concerne il decreto interministeriale 18 aprile 2014, cosiddetto "decreto capannoni", che individua le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da

adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico.

L'istante chiede se la notifica di cui al suddetto articolo 67 debba considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all'articolo 99, ovvero escluda quest'ultima.

La Commissione chiarisce che trattasi di due comunicazioni distinte, di cui una non sostituisce l'altra.

Infatti, l'obiettivo della notifica ex articolo 67, a carico del datore di lavoro, è di informare l'organo di vigilanza (da intendersi come l'Azienda Sanitaria locale) sull'attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentire allo stesso organo di dare indicazioni tecniche atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro.

Diversamente, la notifica preliminare ex articolo 99, a carico del committente o del responsabile dei lavori, ha l'obiettivo di rendere noti i dati del cantiere al fine di permettere all'organo di vigilanza di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni.

Nell'interpello n. 28/2014, la Commissione risponde alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri chiarendo che l'autonomia del medico competente nello svolgimento di tutti i suoi compiti, sancita all'articolo 39, comma 4, del Testo Unico, vale anche quando in determinati casi (ad esempio in alcune Aziende Sanitarie Locali o in alcune grandi aziende) il medico competente risulti gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente subordinato alla figura che ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

In tal caso, infatti, la subordinazione del medico incaricato di svolgere la funzione di medico competente può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Nell'ambito dell'interpello viene anche richiamato l'articolo 17 del Testo Unico che prevede la non delegabilità della designazione del RSPP ma non anche della nomina del medico, ma si sottolinea che tale differenza non può in nessun modo far presumere la preminenza di una figura rispetto all'altra.

Missione Ance negli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi e Dubai, 16-19 febbraio 2015)

L'Ance, in collaborazione con la Farnesina, l'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi e l'Ufficio ICE di Dubai, ha in programma l'organizzazione di una **missione negli Emirati Arabi Uniti (16-19 febbraio 2015)**.

L'iniziativa si articolerà sulle tappe di Abu Dhabi, capitale federale e dell'omonimo Emirato e di Dubai.

Come noto, gli Emirati Arabi Uniti hanno in corso un programma di costruzioni tra i più dinamici al Mondo seppure in un contesto di grande competitività.

Il Governo federale e l'Emirato di Dubai hanno avviato da tempo con successo un'azione a tutto piano di diversificazione dell'economia. Il paese è ormai un centro della logistica a livello mondiale, la più importante piattaforma finanziaria del Golfo, la sede di alcuni dei maggiori Fondi sovrani su scala internazionale. Grazie allo sviluppo costante delle infrastrutture, dell'industria del trasporto aereo e della ricettività, Dubai in particolare è diventata uno dei maggiori hub mondiali per passeggeri in transito e una delle primissime destinazioni turistiche mondiali.

La ripresa dell'industria del Real estate, dopo la fase di pesante recessione avviatasi nel 2008, sembra essersi ormai consolidata, catalizzata anche dalla prospettiva dell'EXPO 2020 assegnata a Dubai nel novembre u.s..

La missione consentirà di offrire ai partecipanti un quadro aggiornato delle iniziative programmate in tutti i campi delle costruzioni, di potenziale interesse per le imprese italiane.

Piano Missioni Internazionali dell'Ance

L'Ance, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), le Ambasciate e l'Agenzia ICE, ha in preparazione per il corrente anno un Piano di missioni internazionali in 5 Paesi dell'Europa Centro Orientale, 4 dei quali destinatari di Fondi europei molto rilevanti in settori di primario interesse per le imprese di costruzione:

- **Ungheria** (25-27 marzo p.v.);
- **Albania** (22-24 aprile);
- **Rep. Ceca** (21-22 maggio p.v.);
- **Romania** (09-10 luglio p.v.);
- **Slovacchia** (2 semestre 2015).

Come noto, la finalizzazione degli Accordi di partenariato tra la Commissione Europea e gli Stati membri e il prossimo avvio della programmazione finanziaria 2014-2020, si tradurranno nell'assegnazione di Fondi europei molto rilevanti nei settori: TRASPORTI, PROTEZIONE AMBIENTALE E PREVENZIONE RISCHI, RIGENERAZIONE URBANA, TURISMO.

SAVE THE DATE: Missione Ance in Ungheria, Budapest 25-27 marzo 2015

L'Ance, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Ungheria e l'Ufficio ICE di Budapest, organizza una **missione imprenditoriale a Budapest, dal 25 al 27 marzo 2015**.

La missione sarà focalizzata sul settore delle infrastrutture, con particolare riferimento a quelle di trasporto (strade, ferrovie, etc.) ed alle costruzioni in generale.

Per il periodo 2014-2020 saranno stanziati dall'Unione Europea a favore dell'Ungheria circa 35 miliardi di Euro. Il Governo intende finanziare importanti interventi urbanistici ed infrastrutturali.

Nel 2014 l'economia ungherese ha registrato un andamento favorevole, con un incremento del PIL del 3,2%, che dovrebbe proseguire nel periodo 2015-2018, ove si stima un tasso di crescita medio del 2,6%.

Il programma della missione, in fase di ultimazione, prevede nella mattinata del 26 marzo lo svolgimento di un seminario che sarà dedicato alle presentazioni delle strategie del Governo ungherese e dei principali progetti in programma nel settore delle infrastrutture e costruzioni da parte dei rappresentanti dei Ministeri locali al quale seguiranno nel pomeriggio l'organizzazione degli incontri bilaterali tra le aziende italiane ed ungheresi.

Strumento PMI Horizon 2020: 2992 nuove proposte ricevute nel Dicembre 2014

Il 17 dicembre è stata l'ultima data nel 2014 per la presentazione di proposte nell'ambito del programma Horizon 2020 - strumento per le PMI.

Sono state ricevute 2.992 nuove proposte provenienti da 35 paesi: 2.363 per la Fase 1 (redazione Business plan) e 629 per la Fase 2. Rispetto alla precedente data, il numero di proposte ricevute per la fase 1 è aumentato del 17,7% (1.944 nel mese di settembre) e per la fase 2 dell'8,4% (580 in ottobre).

L'argomento che genera il maggior numero di proposte per entrambe le fasi è ancora Open Disruptive Innovation (il 30% fase 1 e il 28% della fase 2).

L'Italia, la Spagna e il Regno Unito sono di nuovo leader in termini di numero di proposte presentate.

Le PMI candidate saranno informate dei risultati della valutazione nel mese di febbraio 2015 per la fase 1 e nel mese di aprile 2015 per la fase 2.

Tabella 1 - Numero di proposte ricevute per tematica di Ricerca

Argomento	Fase 1	Fase 2
Crescita Blu (BG-12-2014-1)	29	12
Biotecnologie (BIOTEC-5a-2014-1)	82	13
Infrastrutture critiche urbane (DRS-17-2014-1)	63	26
ICT (ICT-37-2014-1)	713	177
Trasporti Verdi (IT-1-2014-1)	253	62
Nanotecnologia (NMP-25-2014-1)	263	70
Dispositivi di diagnosi e biomarcatori (PHC-12-2014-1)	195	91
Eco-innovazione e la fornitura di materie prime sostenibili (SC5-20-2014-1)	244	68
Produzione alimentare sostenibile e di trasformazione (SFS-08-2014-1)	158	31
Sistemi energetici a basso carbonio (SIE-01-2014-1)	298	68
Spazio (Spazio-SME-2014-1)	65	11
Proposte in Totale	2363	629

Tabella 2 - Le proposte pervenute per paese di origine - Fase 1 (17/12/2014)

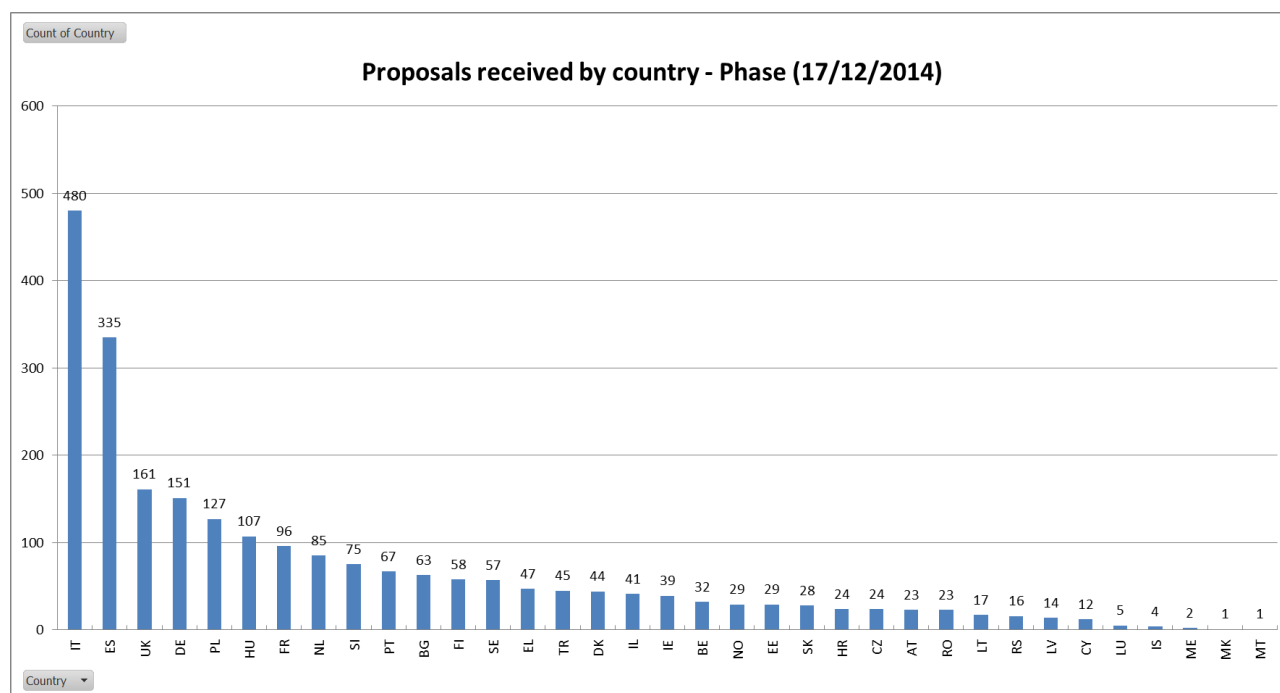
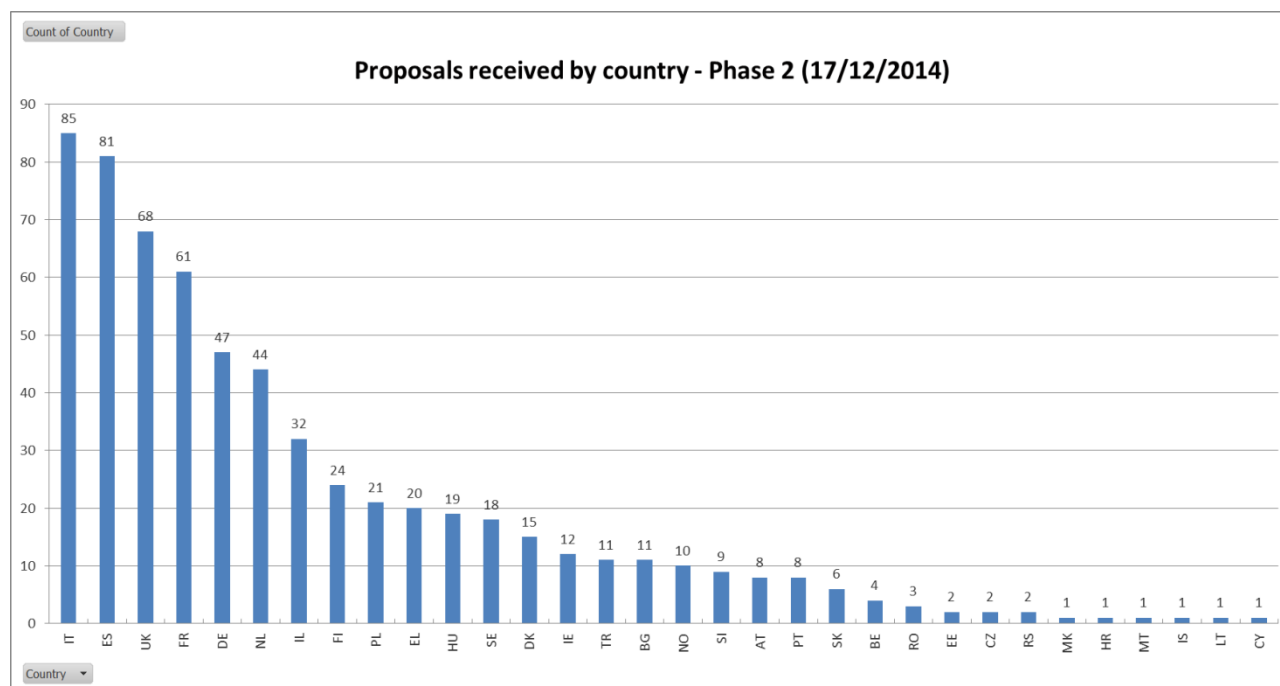


Tabella 3 - Le proposte pervenute per paese - Fase 2 (17/12/2014)



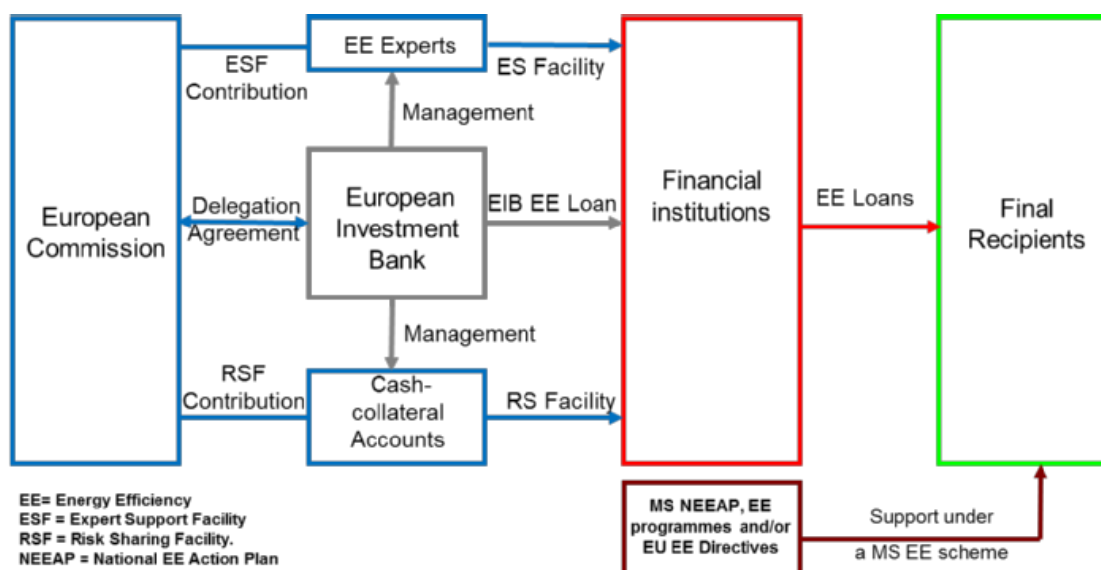
80 milioni di finanziamenti LIFE allocati per i progetti di efficienza energetica

Il 9 dicembre 2014 è stato introdotto un nuovo strumento finanziario che va ad operare nei sottoprogrammi LIFE-Ambiente e Azione per il clima (2014-2020).

Approvato dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), lo strumento per l'efficienza energetica è dedicato ad accrescere gli investimenti privati in progetti di efficienza energetica. Lo strumento sosterrà gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica.

Lo strumento PF4EE (Private Financing for Energy Efficiency instrument) è volto a colmare il deficit di finanziamento commerciale a prezzi accessibili per gli investimenti di efficienza energetica. A tal fine, la Commissione ha impegnato **80 milioni di euro** per il periodo 2014-2017 attraverso il programma LIFE per finanziare la protezione del rischio di credito e i servizi di supporto tecnico di esperti.

La gestione dello strumento è affidata alla BEI, la quale ha stanziato circa 480 milioni di euro per il finanziamento a lungo termine. I prestiti saranno allineati con i piani d'azione nazionale di efficienza energetica o con altri programmi di efficienza energetica all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea.



L'ammontare dei prestiti di efficienza energetica ai beneficiari finali è quello compreso tra 40.000 e 5 milioni di euro, anche se un importo maggiore può essere possibile in casi eccezionali.

Per maggiori informazioni su tale strumento, si visiti il sito internet della Banca europea per gli investimenti: <http://www.eib.org/products/pf4ee>.

Piano d'Azione Verde: come consentire alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità di business

Il Piano d'Azione Verde ("GAP, Green Action Plan") per le PMI si propone di sfruttare le opportunità di business che la transizione verso un'economia verde offre, migliorando la produttività e riducendo i costi a beneficio delle PMI europee attraverso l'efficienza delle risorse, sostenendo l'imprenditorialità verde e sfruttando la leadership europea in processi e tecnologie verdi. Le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea e il loro contributo è essenziale per il proseguimento degli obiettivi di "Europa 2020", la strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

I prodotti e i servizi verdi sono caratterizzati da una funzione predominante nel ridurre il rischio ambientale e nel minimizzare al massimo l'inquinamento e l'uso delle risorse.

Secondo questa definizione, i posti di lavoro che rientrano nella categoria "verde" sono due:

- Posti di lavoro legati alla produzione di beni o alla presentazione di servizi che siano di **beneficio all'ambiente** o ottimizzino l'uso delle risorse naturali;
- Offerte di lavoro le cui caratteristiche comportino l'uso di pratiche e processi che siano **più rispettosi dell'ambiente**.

Il 42% delle PMI dell'UE hanno ora almeno un lavoratore a tempo pieno o part-time "verde" - un aumento del 5% che ha superato le aspettative espresse dalle imprese nel 2012 - pari a **oltre 20 milioni di posti di lavoro verdi nel settore delle PMI attraverso l'Europa**. Più della metà di questi posti di lavoro vengono assegnati dalle PMI che offrono prodotti e servizi verdi; in particolare 3 milioni di posti di lavoro verdi sono concentrati in piccole e medie imprese attive nelle eco-industrie (controllo dell'inquinamento atmosferico, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, la gestione dei rifiuti, materiali riciclati, ecocompatibili servizi).

Mentre la percentuale di piccole e medie imprese che impiegano almeno una persona a tempo pieno in un lavoro verde è aumentato del 5%, la percentuale di aziende che impiegano 1-5 di dipendenti verdi è aumentato di tre punti. Questi sviluppi superano le aspettative espresse dalle imprese (39% di tutte le PMI di avere almeno un posto di lavoro verde entro il 2014).

Il **93% delle PMI** sta intraprendendo almeno un'iniziativa verde per avere una maggiore efficienza delle risorse, attraverso le azioni più comuni, quali ridurre al minimo i rifiuti, il risparmio energetico e l'utilizzo di materiali riciclati. Almeno la metà di queste attività prevedono anche azioni di risparmio idrico o di riciclaggio attraverso il riutilizzo di materiali o rifiuti all'interno dell'azienda stessa.

Poco più di un quarto delle PMI dell'UE che offrono servizi o prodotti con caratteristiche ambientali, sono nel settore delle costruzioni. Quasi un quarto vende alimenti e bevande, mentre il 22% macchinari e attrezzature elettroniche e meccaniche. Un quinto delle PMI vende mobili, legno e prodotti a base di carta (20%) mentre il 9% riguarda l'offerta tessile, l'abbigliamento e i prodotti di cuoio.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-green-action-plan/index_en.htm.

Giornata informativa sui nuovi bandi per i Trasporti nell'ambito di Horizon 2020 di prossimo lancio (Brussels, 2 febbraio)

La prossima tornata di bandi nell'ambito della misura "Trasporti intelligenti, verdi e integrati" del nuovo programma europeo per la Ricerca e l'Innovazione Horizon 2020 dovrebbe essere lanciata in 24 giugno con scadenza ad 15 ottobre 2015.

Per agevolare la preparazione delle proposte, la Direzione Trasporti della Direzione generale Ricerca e Innovazione della Commissione Europea ha organizzato una giornata informativa il 2 febbraio 2015.

L'obiettivo della giornata è stato di informare i potenziali partecipanti al secondo bando della misura "Trasporti intelligenti, verdi e integrati" del nuovo programma quadro Horizon 2020 e di offrire alcune opportunità uniche per il networking tra i potenziali partecipanti.

Le 4 tematiche del bando con un finanziamento di 18,5 Milioni di euro saranno:

- Automazione sicura e connessa nel settore dei trasporti stradali (")
- Dimostrare e sperimentare soluzioni innovative per una mobilità' ed un trasporto urbano più pulito (")
- Facilitazione della commercializzazione di soluzioni di infrastrutture di trasporto innovative (")
- Governance intelligente, flessibilità della rete e introduzione semplificata dell'innovazione delle infrastrutture (")

Le sessioni hanno fornito una breve panoramica delle tematiche comprese nel programma di lavoro per il 2015 della parte Trasporti. Sono inoltre state veicolate informazioni sulle linee guida di valutazione e sulle norme giuridiche e finanziarie di partecipazione che interessano tutti gli aspetti della presentazione di una proposta e per la firma di un accordo di sovvenzione.

I partecipanti hanno avuto l'opportunità di porre specifiche questioni tecniche relative al programma di lavoro 2015 ai responsabili della Commissione Europea.

Per maggiori informazioni sul Bando:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html#tab2>

Bristol nel Regno Unito diventa Capitale Verde europea 2015 ed avvio di "Green capital Leaf" per città' di media dimensione

Karmenu Vella, nuovo commissario europeo per l'Ambiente, gli Affari marittimi e la Pesca, ha consegnato ufficialmente il titolo di Capitale verde europea per il 2015 a Bristol. Ciò che ha impressionato la Giuria sono le credenziali verdi di Bristol:

- Quasi un quinto dei residenti si reca a piedi al lavoro

- Nel corso degli ultimi dieci anni, le case sono diventate 25% più efficienti dal punto di vista energetico
- L'economia a basse emissioni di carbonio della città impiega circa 9.000 persone
- 34% della città è costituito da spazi verdi e blu
- Oltre il 90% della popolazione vive nel raggio di 300 metri da parchi e corsi d'acqua
- Nel 2014 è stato nominato 'miglior posto dove vivere nel Regno Unito' da The Sunday Times

Bristol intende sottolineare l'importanza di trovare soluzioni condivise alle sfide ambientali, con un programma incentrato sull'Apprendimento, l'Innovazione e la Leadership.

Bristol rileva il premio da Copenaghen, Capitale verde europea 2014. Copenaghen ha creato una rete di città che sono state selezionate per il premio Capitale verde europea, al fine di consentire alle città verdi progressive di condividere le conoscenze e guidare l'agenda ambientale insieme.

Ogni anno il premio “La Capitale verde europea” va a una città che eccelle nel creare una vita urbana rispettosa dell'ambiente. Le città concorrenti sono valutate sulla base di 12 criteri ambientali e una giuria ha valutato il loro impegno per il continuo miglioramento ambientale e lo sviluppo sostenibile. Vincere il concorso rende la città selezionata una destinazione attraente per le persone da visitare, per poter lavorare e da vivere. Sette città sono state finora insignite del titolo: Stoccolma per prima ha vinto nel 2010, seguita da Amburgo (2011), Vitoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), e Copenaghen (2014). Bristol passerà il titolo a Lubiana nel 2016.

Gli ultimi anni hanno visto una crescente domanda di riconoscimento da *città di media dimensione* che dimostrano un impegno per il progresso ambientale. La Commissione europea risponde con il “Green Capital Leaf”, che si svolgerà come competizione pilota per il 2015. Il nuovo premio consentirà città con un *numero di abitanti compreso tra 50.000 e 100.000* di dimostrare i loro successi nella creazione di crescita verde e un ambiente migliore, individuando fino a tre città che mostrano la prova di tale impegno. Come con il premio Capitale verde europea, il processo di selezione sarà supervisionato da un gruppo indipendente di esperti. Le candidature si possono presentare fino al 31 marzo 2015.

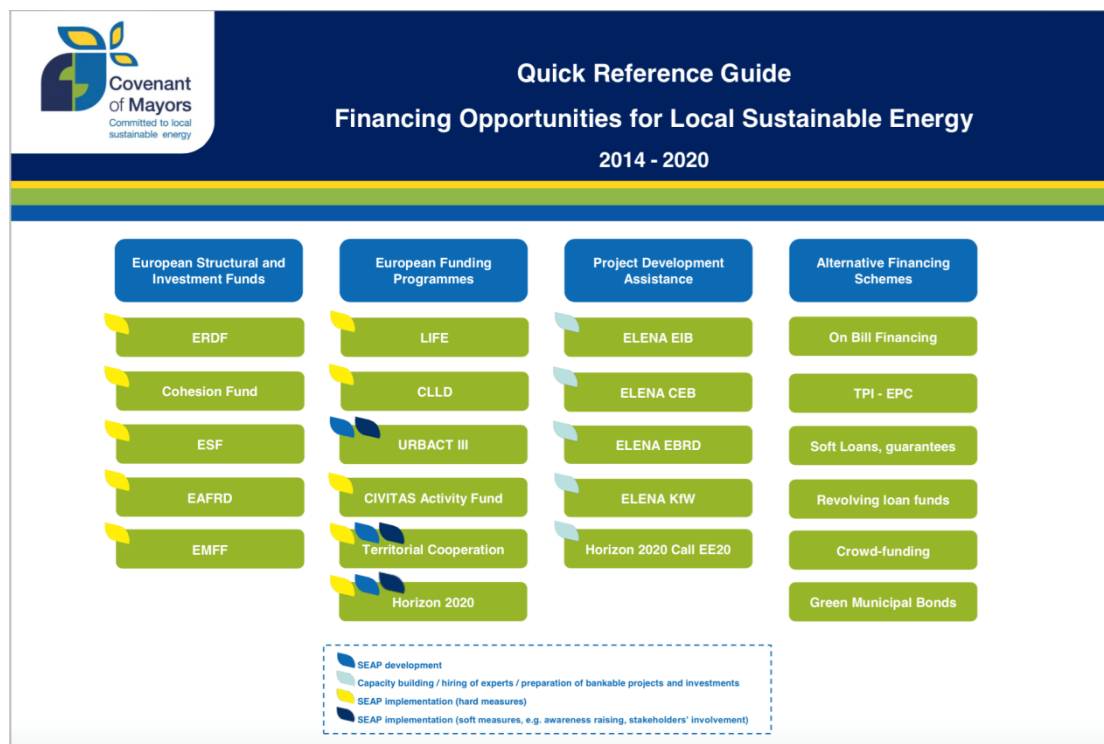
Pubblicazione della “Guida Breve sul finanziamento e le opportunità per l'Energia Sostenibile a livello locale 2014/2020” del Patto dei Sindaci

Il Patto dei Sindaci ha pubblicato una Guida sintetica di riferimento rapido sul “finanziamento e le opportunità per l'energia sostenibile a livello locale 2014 - 2020” che illustra i fondi di finanziamento, i programmi e le azioni in ambito di energia sostenibile a livello locale per il periodo di programmazione 2014/2020, in un formato a matrice, volto a rendere le opportunità di finanziamento facili da trovare per i firmatari del Patto e i Coordinatori.

Si elencano in particolare in Tabella 1 i 5 strumenti per finanziare l'assistenza tecnica nella preparazione dei progetti e 6 schemi alternativi di finanziamento.

Tabella 1

22 Strumenti di finanziamento per investimenti in ambito di Energia Sostenibile Locale
(fonte Patto dei Sindaci, feb. 15)



Tale Guida è volta a garantire ai firmatari, un elenco esaustivo di finanziamenti in ambito di energia sostenibile, che si evolverà nei prossimi mesi, in quanto la Commissione Juncker ha idea di perfezionare il suo programma di lavoro.

Questo inizio, però rappresenta un primo passo in tema di energia sostenibile per il nuovo periodo di programmazione 2014/2020.

La Guida Breve è disponibile sul sito:

http://www.pattodeisindaci.eu/IMG/pdf/Financing_Opportunities_Matrix.pdf.